Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 dicembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1781.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962. Pag. 5970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1782.

Inclusione dell'abitato di Ciglié, in provincia di Cuneo, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. Pag. 5983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. 1783.

Inclusione dell'abitato di Sennori, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 5984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1963, n. 1784.

Assegnazione di centotredici dei centoventi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65 Pag. 5984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1785.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale «A. Diaz» di Tarvisio (Udine) . Pag. 5987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1786.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Stato «Quintino Sella» di Torino. Pag. 5987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1787.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Battipaglia (Salerno) . . Pag. 5987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 1788.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di oneri dovuti dalla Chiesa parrocchiale dei Santi Francesco Saverio e Mamante, in Bologna . . . . . . Pag. 5987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1960-1963 . . . . . Pag. 5987

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1963.

Norme per la ripartizione fra i Comuni del contributo nelle spese sostenute per l'esecuzione del 10° censimento generale della popolazione e del 4° censimento generale dell'industria e del commercio . . . . Pag. 5988

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1963.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione di giovani lavoratori . . . . Pag. 5989

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964 . . . . Pag. 5989

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel «I Salone delle macchine per i movimenti di terra e per l'edilizia rurale». Pag. 5989

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì . . . . Pag. 5990

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Galzignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Autorizzazione al comune di San Vincenzo la Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 5990
Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5990
Avviso di rettifica . . . . Pag. 5990

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise - Napoli: Approvazione del piano di zona del comune di Castelpagano. Pag. 5991

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T. - Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli. Pag. 5991
Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa «Istituto tecnico Alessandro Manzoni», con sede in Savona, e sostituzione del commissario governativo. Pag. 5991

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un reliquato di bonifica in comune di Brindisi . Pag. 5991

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5991

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della marina mercantile: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963 . . . . Pag. 5992

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 5992
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità. Pag. 5992

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962 . . . . Pag. 5992

Ministero della difesa-Marina: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a sedici tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1963 . . . . Pag. 5992

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1781.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — PICCIONI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni. (Roma, 14 dicembre 1962).

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE

Il *Presidente della Repubblica italiana* e il *Consiglio federale svizzero,* animati dal desiderio di adattare le relazioni esistenti tra l'Italia e la Svizzera nel campo delle assicurazioni sociali agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione che sostituirà quella del 17 ottobre 1951 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana

Il signor Giuseppe LUPIS, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, Roma,

Il Consiglio federale svizzero

Il signor Arnold SAXER, incaricato degli Accordi internazionali in materia di assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica:

a) in Svizzera:

i) alla legislazione federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti;

ii) alla legislazione federale sull'assicurazione invalidità;

iii) alla legislazione federale sull'assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;

iv) alla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini.

b) in Italiana:

i) alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;

ii) alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

iii) alla legislazione sugli assegni familiari.

2. La presente Convenzione si applica anche alle leggi e ai regolamenti che codificano, modificano o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo.

Essa si applicherà ugualmente:

a) alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, semprechè un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;

b) alle leggi e ai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a categorie nuove di beneficiari, semprechè non vi sia al riguardo opposizione della Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla pubblicazione di tali atti.

Articolo 2

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'articolo 1.

Articolo 3

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui all'articolo 1, ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finchè risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall'una delle Parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo paese.

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 4

1. La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata la attività determinante ai fini dell'assicurazione.

2. Nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.

Articolo 5

Il principio stabilito all'articolo 4, 1° paragrafo, è soggetto alle seguenti eccezioni:

a) i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi dodici mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio della altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima Parte potrà in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le autorità competenti delle due Parti;

b) I lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera.

c) Le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.

d) Se delle imprese o aziende si estendono dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte, i lavoratori impiegati da tali imprese o aziende sono soggetti alla legislazione della Parte dove l'impresa o l'azienda ha la propria sede.

e) I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale (dogana, poste, controllo dei passaporti, ecc.) distaccati dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra sono soggetti alla legislazione della Parte donde sono distaccati.

f) I capi e i membri delle Missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione delle Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonchè alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorchè essi siano cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.

Articolo 6

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre quelle previste all'articolo 5.

PARTE TERZA

Disposizioni particolari

Capitolo I

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Articolo 7

Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera:

a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non raggiunga i tre ventesimi della rendita ordinaria completa, detto cittadino italiano ha solo diritto, ad un'indennità forfetaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico ha ugualmente diritto a tale indennità. L'indennità forfetaria è versata ai cittadini italiani residenti in Italia per il tramite delle assicurazioni sociali italiane. Gli interessati possono rinunciare nei confronti di tali assicurazioni a percepire questa indennità e chiedere invece che esse corrispondano loro al suo posto una rendita vitalizia equivalente.

Qualora l'indennità forfetaria sia stata versata dallo assicurazione svizzera, nè il beneficiario nè i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.

b) I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservano il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima della data da cui domandano la rendita abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno 10 anni interi quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni interi quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.

Articolo 8

Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera:

a) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero.

Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano un'attività lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti quando sono domiciliati in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.

b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, i cittadini italiani iscritti alla assicurazione italiana o che hanno già beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.

c) L'articolo 7, lettera *a*), si applica per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità.

d) L'articolo 7, lettera *b*), si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidità; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che lo sostituiscono, è di almeno 5 anni interi.

e) Le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado di invalidità inferiore al 50% come pure gli assegni per invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali possono essere concessi ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera.

Articolo 9

1. Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per la invalidità, la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nella assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongano.

2. Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svizzera nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

3. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiana è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzera, essa è calcolata come segue:

a) L'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana.

b) In base a questo ammontare elevato, ove occorra, fino all'ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svizzera solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani.

Articolo 10

1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione dell'articolo 9, non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane,

hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni.

2. Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non può più far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.

Capitolo II
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Articolo 11

I cittadini italiani e svizzeri assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti i quali siano vittime di un infortunio o contraggano una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono domandare tutte le cure mediche necessarie all'organismo per l'assicurazione infortuni o l'assicurazione malattie della Parte sul cui territorio si trovano. In questi casi l'organismo assicuratore da cui dipende l'assicurato deve rimborsare le spese delle cure mediche all'organismo assicuratore che le ha concesse.

Articolo 12

Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare delle prestazioni ad un assicurato, l'organismo assicuratore dell'altra Parte che debba liquidare delle prestazioni per un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale per lo stesso assicurato tiene conto, come se fossero a proprio carico, delle prestazioni concesse dal primo organismo assicuratore.

Articolo 13

1. Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere indennizzata in base alla legislazione di ambedue le Parti, le prestazioni sono concesse solo in base alla legislazione della Parte sul cui territorio è stata per ultima esercitata l'attività suscettible di provocare una malattia professionale di tale natura e a condizione che l'interessato adempia le condizioni previste da detta legislazione.

2. Tuttavia le Autorità competenti possono, nell'interesse dei lavoratori, convenire l'adozione di una regolamentazione che introduca la totalizzazione dei periodi di lavoro da prendere in considerazione compiuti nel territorio delle due Parti contraenti, come pure la ripartizione degli oneri delle prestazioni secondo la durata dei periodi predetti.

Articolo 14

1. Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un indennizzo per una malattia professionale in base alla legislazione di una delle Parti faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte, si applicano le seguenti regole:

a) Se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di questa ultima Parte un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale o di aggravarla, l'organismo assicuratore della prima Parte deve assumere a proprio carico le prestazioni in base alla propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento.

b) Se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultima Parte tale attività, l'organismo assicuratore della prima Parte deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tenere conto dell'aggravamento; l'organismo assicuratore dell'altra Parte concede al lavoratore un supplemento il cui ammontare è determinato in base alla legislazione della seconda Parte e che è uguale alla differenza tra l'ammontare della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'ammontare che sarebbe stato dovuto se la malattia prima dell'aggravamento si fosse prodotta sul suo territorio.

2. Nei casi considerati al paragrafo precedente del presente articolo, il lavoratore deve fornire all'organismo assicuratore della Parte, in base alla cui legislazione fa valere diritti a prestazioni, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate anteriormente a titolo di indennizzo per la malattia professionale di cui si tratta. Se tale organismo lo ritiene necessario, può documentarsi su tali prestazioni presso l'organismo che ha concesso all'interessato le prestazioni anteriori.

Capitolo III
Assegni familiari

Articolo 15

I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.

Articolo 16

I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro occupazione in Italia, degli assegni familiari previsti dalla legislazione italiana, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni familiari.

Articolo 17

Se un figlio dà diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia in base alla legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.

PARTE QUARTA
Disposizioni di applicazione

Articolo 18

1. Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e gli organismi di ciascuna delle Parti si presteranno i loro buoni uffici come se si trattasse della applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

2. Le autorità competenti:

a) prendono gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalità della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nei casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell'altra Parte;

b) possono convenire, al fine di facilitare le relazioni tra gli organismi assicuratori delle Parti contraenti, di designare ciascuna degli organismi accentratori;

c) si comunicano, tutte le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione della presente Convenzione;

d) si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione.

3. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine « autorità competente » designa:

per quanto riguarda l'Italia:

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

per quanto riguarda la Svizzera:

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Articolo 19

1. Gli organismi assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro paese.

2. I trasferimenti delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione hanno luogo in conformità agli accordi vigenti in materia tra le Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.

3. Nel caso in cui siano emanate disposizioni dall'una o dall'altra Parte contraente intese a sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, saranno prese immediatamente misure, con accordo tra le due Parti, per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 20

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre, per l'applicazione della legislazione di questa Parte, è esteso ai documenti da produrre per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.

2. Le autorità o organismi dell'una o dell'altra Parte contraente dispenseranno dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari, tutti gli atti, certificati o documenti, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 21

Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato da un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, quest'ultimo organismo trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo competente della prima Parte.

Articolo 22

1. I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione e di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione può, ove occorra, fare proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi.

2. La Commissione mista sarà composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3. La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Svizzera.

4. La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

5. Nel caso che una controversia non possa essere risolta per tale via, essa verrà sottoposta ad un organismo arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capitolo I

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti

Articolo 23

1. Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della presente Convenzione anche nel caso che l'evento assicurato si sia realizzato prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Le rendite ordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo nel caso che l'evento assicurato si sia verificato dopo il 31 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951, o del paragrafo 5 del presente articolo.

Nel caso in cui l'evento assicurato si sia verificato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le prestazioni sono concesse in conformità alle sue disposizioni nel modo seguente:

a) i provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione;

b) le rendite ordinarie e straordinarie e gli assegni per gli invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione è entrata in vigore, a decorrere al più presto dal 1° gennaio 1962, con riserva della lettera *c*) del presente paragrafo;

c) le rendite straordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione è entrata in vigore, a decorrere al più presto dal 1° gennaio 1961 per i seguenti cittadini italiani:

i) le persone nate prima del 1° luglio 1883 e i loro superstiti;

ii) le donne rimaste vedove e i figli rimasti orfani prima del 1° dicembre 1948.

2. Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione nei casi in cui l'evento assicurato si verifichi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia nei casi in cui l'evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione e a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato possibile concedere la pensione a causa della in-

sufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane.

3. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione.

4. I termini previsti dalla legislazione delle due Parti contraenti per far valere i diritti cominceranno a decorrere al più presto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

5. Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all'art. 7, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi trasferiti, l'eventuale rimborso all'interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 1951.

Capitolo II

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Articolo 24

1. I cittadini italiani i quali, durante il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione, non abbiano beneficiato di una assicurazione complementare che compensi la riduzione delle prestazioni nell'assicurazione infortuni non professionali in base allo articolo 90 della legge federale svizzera sull'assicurazione in caso di malattie e di infortuni, riceveranno, per gli infortuni di cui saranno vittime dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni complete secondo la citata legge. Per gli infortuni verificatisi anteriormente alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni di invalidità e le prestazioni dei superstiti per i coniugi e per i figli saranno corrisposte senza riduzioni a partire da tale data.

2. I cittadini italiani che abbiano usufruito di una assicurazione complementare ai sensi del paragrafo precedente anteriormente al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, riceveranno, per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio predetto, le prestazioni complete in conformità della legge federale svizzera sulle assicurazioni in caso di malattie e di infortuni. Qualora fossero stati vittime di un infortunio prima di tale data, la riduzione delle prestazioni in base all'articolo 90 della citata legge continuerà ad essere applicata.

Capitolo III

Assegni familiari

Articolo 25

Gli assegni familiari saranno concessi secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dal 1° gennaio 1963.

PARTE SESTA

Disposizioni finali

Articolo 26

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.

2. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.

3. La Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Svizzera del 17 ottobre 1951 è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva tuttavia dell'articolo 14, paragrafo 2, e per l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, della presente Convenzione, dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

Articolo 27

1. La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell'una o dell'altra Parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

2. In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni.

In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
G. Lupis

Per il Consiglio federale svizzero
Saxer

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma in data odierna della Convenzione in materia di sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera (denominata qui appresso « La Convenzione »), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:

1. La Convenzione si applica ugualmente ai superstiti di cittadini italiani e svizzeri, qualunque sia la loro cittadinanza.

2. Sono considerate superstiti o figli ai sensi della Convenzione le persone designate come tali dalla legislazione applicabile.

3. Il principio dell'uguaglianza di trattamento enunciato all'articolo 2 della Convenzione non si estende da parte svizzera alle disposizioni relative alle assicurazioni facoltative di vecchiaia, superstiti e invalidità dei cittadini svizzeri all'estero, alle assicurazioni di vecchiaia, superstiti e invalidità dei cittadini svizzeri occupati all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e alle prestazioni di assistenza corrisposte a invalidi svizzeri residenti all'estero.

4. La regolamentazione dell'articolo 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentenmente dalla loro cittadinanza, ad eccezione della lettera *f*) del citato articolo.

5. Quando, in applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, un lavoratore è soggetto alle disposizioni della legislazione svizzera, ciò significa che, per quel che riguarda la sua posizione nelle assicurazioni svizzere, egli è considerato come se esercitasse la sua attività in Svizzera, salvo i casi previsti alla lettera *c*).

6. Sono assimilati alle persone dipendenti da servizi ufficiali ai sensi dell'articolo 5, lettera *e*), della Convenzione:

i) i dipendenti di cittadinanza svizzera dell'Ufficio nazionale svizzero per il turismo inviati in Italia;

ii) il corpo insegnante svizzero delle scuole svizzere in Italia;

iii) il personale di cittadinanza svizzera presso lo Istituto svizzero di Roma.

7. I cittadini svizzeri che sono stati iscritti alle assicurazioni sociali italiane di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione, i quali ritornano in Svizzera, possono proseguire volontariamente tali assicurazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

8. L'indennità forfetaria prevista agli articoli 7, lettera *a*) e 8, lettera *c*), della Convenzione, è pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dello evento assicurato in base alle disposizioni delle leggi svizzere oppure al valore attuale di detta rendita al momento in cui l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita.

9. Per l'applicazione degli articoli 7, lettera *b*), e 8, lettere *a*) e *d*), della Convenzione, il termine « domicilio » deve essere inteso nel senso del Codice civile svizzero. Secondo quest'ultimo il domicilio è di regola il luogo dove una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

10. Per quel che riguarda il diritto alle rendite straordinarie, un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non superi tre mesi all'anno, non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli articoli 7, lettera *b*), e 8, lettera *d*), della Convenzione. D'altra parte i periodi durante i quali un cittadino italiano residente in Svizzera è stato esonerato dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non verranno considerati nel computo dei termini previsti dagli articoli 7, lettera *b*), e 8, lettera *d*), della Convenzione.

11. I lavoratori frontalieri domiciliati in Svizzera i quali, prima dell'entrata in vigore della Convenzione, sono stati esonerati dalle assicurazioni sociali italiane in conformità al punto 2 del Protocollo finale allegato alla Convenzione italo-svizzera sulle assicurazioni sociali del 17 ottobre 1951, continuano ad esserne esonerati.

12. I contributi versati nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera che sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane in applicazione delle Convenzioni italo-svizzere del 4 aprile 1949 e del 17 ottobre 1951 non possono più essere ritrasferiti all'assicurazione svizzera. Nessun diritto può più derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.

13. Qualora i lavoratori italiani non godano già di una assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli può detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate.

Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa in data odierna tra l'Italia e la Svizzera, sarà ratificato e sarà valido alle stesse condizioni e per la stessa durata stabilite per la Convenzione medesima.

FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in italiano l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
G. LUPIS

Per il Consiglio federale svizzero
SAXER

DICHIARAZIONI COMUNI

All'atto della firma, in data odierna, della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato le seguenti dichiarazioni comuni:

1. — *Assegni familiari*

In materia di assegni familiari la Delegazione italiana ha fatto ripetutamente presente l'importanza che il Governo italiano annette al riconoscimento del diritto agli assegni familiari cantonali ai cittadini italiani che lavorano in Svizzera, anche se i loro familiari risiedono fuori del territorio della Confederazione elvetica.

La Delegazione italiana ha richiamato inoltre l'attenzione della Delegazione svizzera sulla necessità che sia evitata qualsiasi discriminazione fra lavoratori italiani e svizzeri nella corresponsione degli assegni familiari cantonali, e ciò per quanto si riferisce sia ai destinatari, sia alla misura delle prestazioni, sia ad ogni altro criterio di concessione.

La Delegazione svizzera ha posto in rilievo che le Autorità federali sono intervenute presso tutti i Cantoni affinchè concedano tali assegni e che attualmente la grande maggioranza dei Cantoni stessi ha provveduto ad apportare delle modifiche alle proprie leggi, modifiche in base alle quali gli assegni familiari previsti dai regimi di assegni familiari dei suddetti Cantoni sono già stati corrisposti o lo saranno fra breve ai cittadini italiani che lavorano in Svizzera, i cui figli siano rimasti in Italia.

La Delegazione svizzera ha inoltre dichiarato che le Autorità federali sono pronte a proseguire nei loro sforzi al fine di ottenere che i Cantoni che ancora non hanno modificato la propria legislazione nel senso sopra indicato lo facciano al più presto possibile e, d'altra parte, di evitare qualsiasi differenziazione di trattamento fra lavoratori italiani e svizzeri.

2. — *Assicurazione contro le malattie e la tubercolosi dei familiari rimasti in Italia (cure medico-farmaceutiche secondo la legislazione svizzera).*

Durante le trattative, la Delegazione italiana ha sollevato ripetutamente la questione dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi delle persone di famiglia dei lavoratori italiani rimaste in Italia e, nel corso di discussioni approfondite, ha insistito sull'importanza che il Governo italiano annette a tale questione e sulla necessità di giungere ad una soluzione favorevole.

La Delegazione svizzera, pur riconoscendo che la questione costituisce un problema importante per l'Italia, ha fatto notare che lo stato attuale della legislazione federale è di ostacolo ad una soluzione che si accordi al tempo stesso alle peculiarità di tale legislazione e ai desideri italiani. Tuttavia, tenuto conto delle insistenze della Delegazione italiana — che non disconosce d'altronde le difficoltà contro cui si urta da parte svizzera — e del valore che l'Italia attribuisce a tale problema, la Delegazione svizzera si impegna ad esaminarlo in modo più approfondito, al fine di trovargli una soluzione soddisfacente.

Le due Delegazioni hanno pertanto stabilito di riunirsi nuovamente nei prossimi mesi per riprendere l'esame di tale questione.

Frattanto, nel disiderio di evitare di ritardare l'entrata in vigore della Convenzione e la concessione dei vantaggi che ne derivano, le due delegazioni hanno deciso di firmare la Convenzione e di mettere così termine alle trattative per quanto riguarda gli altri punti all'ordine del giorno.

Roma, il 14 dicembre 1962

Per il Governo della Repubblica Italiana
G. Lupis

Per il Consiglio federale svizzero
Saxer

CONVENTION

entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale

Le Conseil fédéral suisse et le *Président de la République italienne,* animés du désir d'adapter les rapports existants entre la Suisse et l'Italie dans le domaine des assurances sociales aux développements intervenus dans la législation des deux Etats, ont résolu de conclure une Convention destinée à remplacer celle du 17 octobre 1951 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral suisse

Monsieur Arnold Saxer, Préposé aux Conventions internationales en matière d'assurances sociales, Berne,

Le Président de la République italienne

Monsieur Giuseppe Lupis, Sous-Secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, Rome,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

PREMIERE PARTIE

Dispositions générales

Article premier

1. La présente Convention s'applique:

a) en Suisse:

i) à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;

ii) à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;

iii) à la législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles;

iv) à la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans;

b) en Italie:

i) à la législation sur l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants, y compris les régimes spéciaux qui se substituent au régime général pour des catégories déterminées de travailleurs;

ii) à la législation sur l'assurance-accidents du travail et maladies professionnelles;

iii) à la législation sur les allocations familiales.

2. La présente Convention s'applique aussi aux lois et règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au premier alinéa du présent article.

Elle s'appliquera également:

a) aux lois et règlements couvrant une nouvelle branche de la sécurité sociale, à condition qu'un arrangement intervienne à cet effet entre les Parties contractantes;

b) aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et italiens jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions des législations énumérées à l'article premier.

Article 3

Sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et italiens qui peuvent prétendre des prestations au titre des législations énumérées à l'article premier reçoicent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu'ils habitent sur le territoire de l'une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l'une des Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

DEUXIEME PARTIE

Législation applicable

Article 4

1. La législation applicable est en principe celle de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'activité déterminante pour l'assurance est exercée.

2. Dans les cas où, en raison d'activités s'exerçant sur le territoire des deux Parties, les législations des deux Parties sont applicables en vertu du principe énoncé à l'alinéa premier, des cotisations ne sont dues aux assurances de chacune des deux Parties que sur la part du revenu réalisée sur leur territoire respectif.

Article 5

Le principe énoncé à l'article 4, 1er alinéa, souffre les exceptions suivantes:

a) Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties et qui sont détachés pour une période limitée sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de cette Partie, aux dispositions légales de la Partie où l'entreprise a son siège. Si l'occupation sur le territoire de l'autre Partie se prolonge au-delà de ce délai, l'application des dispositions légales de la première Partie peut exceptionnellement être maintenue pour une nouvelle période de douze mois, à condition qu'il y ait entente à ce sujet entre les autorités compétentes des deux Parties.

b) Les travailleurs salariés des entreprises de transport de l'une des Parties contractantes occupés temporairement sur le territoire de l'autre Partie sont soumis aux dispositions légales de la Partie où l'entreprise a son siège. La même règle s'applique aux travailleurs occupés de façon durable sur des voies d'intercommunication ou dans des gares frontières.

c) Les personnes engagées pour le compte de l'armateur sur un bateau affecté à la navigation maritime sont soumises, pour la durée de leur enrôlement, aux dispositions légales de la Partie contractante dont le bateau bat pavillon.

d) Si des entreprises ou des exploitations s'étendent du territoire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie, les travailleurs occupés par ces entreprises ou exploitations sont soumis aux dispositions légales de la Partie où l'entreprise ou l'exploitation a son siège.

e) Les travailleurs d'un service administratif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) détachés du territoire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre sont soumis aux dispositions légales de la Partie d'où ils sont détachés.

f) Les chefs et les membres des Missions diplomatiques et consulaires de l'une des Parties contractantes, y compris les fonctionnaires des chancelleries, envoyés sur le territoire de l'autre Partie, sont soumis aux dispositions légales de la Partie qui les envoie, s'ils sont ressortissants de cette Partie. La même règle s'applique aux employés des chancelleries ainsi qu'aux personnes qui sont au service personnel desdits chefs, membres et fonctionnaires, lorsqu'ils sont ressortissants de la Partie représentée et ne demandent pas expressément à être soumis aux dispositions légales de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont occupés.

Article 6

Les autorités compétentes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, d'autres exceptions au principe de la législation applicable que celles qui figurent à l'article 5.

TROISIEME PARTIE

Dispositions particulières

Chapitre premier

Assurance-invalidité, vieillesse et survivants

Article 7

Sont applicables aux ressortissants italiens et à leurs survivants les dispositions particulières suivantes en matière de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants suisse:

a) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant italien qui ne réside pas en Suisse s'élève à moins de trois vingtièmes de la rente ordinaire complète, ledit ressortissant italien n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant italien qui a bénéficié d'une pareille rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique a également droit à une telle indemnité. L'indemnité forfaitaire est versée aux ressortissants italiens résidant en Italie par l'intermédiaire des assurances sociales italiennes. Les intéressés peuvent renoncer vis-à-vis de ces assurances à toucher cette indemnité et demander que celles-ci leur versent en lieu et place une rente viagère équivalente.

Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir aucun droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.

b) Les ressortissants italiens n'ont droit aux rentes extraordinaires qu'aussi lontemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant 10 années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant 5 années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse venant s'y substituer.

Article 8

Sont applicables aux ressortissants italiens les dispositions particulières suivantes en matière de prestations de l'assurance-invalidité suisse:

a) Les ressortissants italiens ne peuvent prétendre les mesures de réadaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins.

Les épouses et les veuves de nationalité italienne qui n'exercent pas d'activité lucrative ainsi que les enfants mineurs de même nationalité ne peuvent prétendre des mesures de réadaptation qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins; les enfants mineurs peuvent

en outre prétendre de telles mesures lorqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou lorsqu'ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis leur naissance.

b) En ce qui concerne le droit à la rente ordinaire d'invalidité, les ressortissants italiens qui sont affiliés aux assurances italiennes ou qui ont déjà bénéficié d'une pareille rente avant de quitter la Suisse, sont assimilés aux personnes assurées selon la législation suisse.

c) L'article 7, lettre *a*), est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité.

d) L'article 7, lettre *b*), est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de 5 années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s'y substituer.

e) Les rentes ordinaires d'invalidité prévues pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants italiens qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse.

Article 9

1. Lorsqu'en vertu des seules périodes d'assurance et des périodes assimilées accomplies selon la législation italienne, un assuré ne peut pas faire valoir un droit à une prestation d'invalidité, de vieillesse ou au décès aux termes de cette législation, les périodes accomplies dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse (périodes de cotisations et périodes assimilées) seront totalisées avec les périodes accomplies dans l'assurance italienne pour l'ouverture du droit auxdites prestations, en tant que ces périodes ne se superposent pas les unes aux autres.

2. Lorsque l'octroi des prestations visées à l'alinéa précédent est subordonné à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, seules sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, les périodes accomplies en Suisse dans la même profession. Si, nonobstant la totalisation desdites périodes, l'assuré ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des prestations du régime spécial visé, les périodes dont il s'agit sont également totalisées pour l'admission au bénéfice des prestations du régime général.

3. Lorsque, conformément aux 1er et 2e alinéas, une prestation des assurances sociales italiennes est accordée compte tenu des périodes d'assurance suisse, elle se calcule comme suit:

a) L'organisme d'assurance italien chargé de la calculer fixe tout d'abord le montant de la prestation que pourrait prétendre l'assuré si toutes les périodes d'assurance dont il doit être tenu compte selon les 1er et 2e alinéas avaient été accomplies dans les seules assurances italiennes. Pour les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation suisse, les cotisations se rapportant à ces périodes ne sont toutefois prises en considération que sur la base de la moyenne des cotisations constatée pour les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation italienne.

b) Sur la base de ce montant, porté le cas échéant au minimum de pension garanti par la législation italienne, l'organisme d'assurance italien détermine la prestation due au prorata de la durée des periodes d'assurance accomplies dans les assurances italiennes par rapport à la durée totale des périodes accomplies dans les assurances des deux Parties, celles qui l'ont été dans les assurances suisses n'étant toutefois prises en compte que dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes italiennes.

Article 10

1. Les ressortissants suisses qui, malgré l'application de l'article 9, ne peuvent pas prétendre une prestation des assurances sociales italiennes, ont droit au remboursement des cotisations versées à titre obligatoire par eux-mêmes et leurs employeurs à ces assurances.

2. Le ressortissant suisse qui a obtenu le remboursement des cotisations ne peut plus faire valoir de droits à l'égard des assurances sociales italiennes en vertu desdites cotisations.

Chapitre 2

Assurance
contre les accidents et les maladies professionnelles

Article 11

Les ressortissants suisses et italiens assurés conformément à la législation de l'une des Parties contractantes qui sont victimes d'un accident ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Partie, peuvent demander tous les soins médicaux nécessaires à l'organisme d'assurance-accidents ou d'assurance-maladies de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. Dans ces cas l'organisme d'assurance dont relève l'assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l'organisme d'assurance qui les a accordés.

Article 12

Lorsqu'un organisme d'assurance de l'une des Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l'organisme d'assurance de l'autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme d'assurance.

Article 13

1. Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Parties ne sont accordées qu'au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'emploi susceptible de provoquer une maladie professionnelle de cette nature a été exercé en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

2. Toutefois les autorités compétentes peuvent, dans l'intérêt des travailleurs, convenir d'adopter une réglementation introduisant la totalisation des périodes de travail entrant en ligne de compte et accomplies sur le territoire des deux Parties contractantes, ainsi que la répartition des charges des prestations selon la durée desdites périodes.

Article 14

1. Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, un travailleur qui a bénéficie ou qui bénéficie d'une réparation pour une maladie professinnelle en vertu de la législation de l'une des Parties fait

valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Partie, les règles suivantes sont applicables:

a) Si le travailleur n'a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'organisme d'assurance de la première Partie reste tenu de prendre à sa charge les prestations en vertu de sa législation, compte tenu de l'aggravation.

b) Si le travailleur à exercé, sur le territoire de cette dernière Partie, un tel emploi, l'organisme d'assurance de la première Partie reste tenu de servir les prestations en vertu de sa propre législation, compte non tenu de l'aggravation; l'organisme d'assurance de l'autre Partie octroie au travailleur le supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette seconde Partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était produite sur son territoire.

2. Dans les cas visés à l'alinéa précédent du présent article, le travailleur est tenu de fournir à l'organisme d'assurance de la Partie, en vertu de la législation de laquelle il fait valoir des droits à prestations, les renseignements nécessaires relatifs aux prestations liquidées antérieurement pour réparer la maladie professionnelle dont il s'agit. Si cet organisme l'estime nécessaire, il peut se documenter sur ces prestations auprès de l'organisme qui a servi à l'intéressé les prestations antérieures.

Chapitre 3
Allocations familiales

Article 15

Les travailleurs agricoles de nationalité italienne bénéficient, pendant la durée de leur occupation en Suisse, des allocations pour enfants prévues par la législation fédérale sur le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, quel que soit le lieu de résidence des personnes donnant droit aux allocations pour enfants.

Article 16

Les ressortissants suisses bénéficient, pendant la durée de leur occupation en Italie, des allocations familiales prévues par la législation italienne, quel que soit le lieu de résidence des personnes donnant droit auxdites allocations.

Article 17

Si un enfant donne droit à des allocations pour enfants aussi bien en vertu de la législation suisse que de la législation italienne, les seules allocations dues sont celles de la législation du lieu de travail du père.

QUATRIEME PARTIE
Dispositions d'application

Article 18

1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités et organismes de chacune des Parties se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation en matière de sécurité sociale.

2. Les autorités compétentes:

a) prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention. Elles règlent notamment les détails de l'entraide réciproque ainsi que la participation aux frais pour les enquêtes médicales ou administratives dans les cas où des personnes se trouvant sur le territoire de l'une des Parties demandent l'octroi ou bénéficient de prestations des assurances de l'autre Partie;

b) peuvent, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurances des Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs;

c) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;

d) se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

3. Pour l'application de la présente Convention, le terme « autorité compétente » désigne:

en ce qui concerne la Suisse:
l'Office fédéral des assurances sociales;
en ce qui concerne l'Italie:
le Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

Article 19

1. Les organismes d'assurance qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.

2. Les transferts que comporte l'exécution de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Parties contractantes au moment du transfert.

3. Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Parties, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d'autre.

Article 20

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbres et de taxes prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les documents à produire, en application la législation de cette Partie, est étendu aux documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.

2. Les autorités ou organismes de l'une ou l'autre des Parties contractantes n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou documents qui doivent leur être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 21

Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Parties contractantes, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdits demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie.

Article 22

1. Les Gouvernements des deux Parties contractantes désigneront une Commission mixte qui sera chargée de veiller à la bonne application de la présente Convention, de régler les différends éventuels relatifs à son application et de discuter toute question relative à la sécurité sociale. Elle peut, le cas échéant, faire des propositions pour la revision de la Convention, de son Protocole final et de l'Arrangement administratif y relatif.

2. La Commission mixte sera composée en nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux Parties. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires.

3. La Commission mixte se réunit à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes alternativement en Suisse et en Italie.

4. La Commission mixte fixera elle-même son organisation et la procédure à suivre pour ses travaux.

5. Lorsqu'un différend ne peut pas être résolu par cette voie, il sera soumis à un organisme arbitral composé d'un représentant de chacune des Parties contractantes et d'un président appartenant à un Etat tiers.

CINQUIEME PARTIE

Dispositions transitoires

Chapitre premier

Assurance-invalidité, vieillesse et survivants

Article 23

1. Du côté suisse les prestations sont en principe accordées selon les dispositions de la présente Convention également dans les cas où l'événement assuré s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la Convention. Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants ne sont toutefois accordées selon lesdites dispositions que lorsque l'événement assuré s'est réalisé après le 31 décembre 1959 et lorsque les cotisations n'ont pas été ou ne seront pas transférées ou remboursées en applications de la Convention du 17 octobre 1951, ou de l'alinea 5 du présent article.

Dans les cas où l'événement assuré s'est réalisé avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les prestations sont accordées conformément à ses dispositions de la manière suivante:

a) les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité à partir de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) les rentes ordinaires et extraordinaires et les allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité auxquelles un droit existe pour le mois de l'entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1962 au plus tôt, sous réserve de la lettre *c*) du présent alinéa;

c) les rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants auxquelles un droit existe pour le mois de l'entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 1961 au plus tôt et ceci pour les ressortissants italiens suivants:

i) les personnes nées avant le 1er juillet 1883 et leurs suvivants;

ii) les femmes devenues veuves et les enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948.

2. Du côté italien des prestations seront en principe accordées selon les dispositions de la présente Convention dans les cas où l'événement assuré se réalise à partir de la date de son entrée en vigueur. Toutefois dans les cas où l'événement assuré s'est réalisé avant cette date, des prestations seront accordées conformément aux dispositions de cette Convention et à partir de son entrée en vigueur lorsqu'en raison de périodes d'assurance insuffisantes aucune pension n'aura pu être accordée et lorsque les cotisations n'auront pas été remboursées par les assurances sociales italiennes.

3. Sous réserve des alinéas 1er et 2e, les périodes d'assurance, de cotisations et de séjour accomplies avant l'entrée en vigueur de la présente Convention seront également prises en compte.

4. Les délais prévus par les législations des deux Parties contractantes pour faire valoir des droits ne commenceront de courir qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention au plus tôt.

5. Pendant une période de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation à l'article 7, de demander, lors de la réalisation de l'événement assuré en cas de vieillesse selon la législation italienne, le transfert aux assurances intaliennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, à condition toutefois qu'ils aient quitté la Suisse pour s'établir en Italie ou dans un pays tiers avant la fin de l'année au cours de laquelle ledit événement s'est réalisé. En ce qui concerne l'utilisation des cotisations transférées, l'éventuel remboursement à l'intéressé et les effets du transfert, l'article 5, 4e et 5e alinéas de la Convention du 17 octobre 1951 est applicable.

Chapitre 2

Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles

Article 24

1. Les ressortissants italiens qui, pendant la période qui a précédé l'entré en vigueur de la présente Convention, n'ont pas été au bénéfice d'une assurance complémentaire compensant la réduction des prestations dans l'assurance des accidents non professionnels selon l'article 90 de la loi fédérale suisse sur l'assurance en cas de maladies et d'accidents, recevront, pour les accidents dont ils seront victimes après l'entrée en vigueur de la Convention, les prestations complètes selon ladite loi. Pour des accidents survenus avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention, les prestations d'invalidité et les prestations de survivants aux conjoints et aux enfants seront versées sans réduction à partir de cette date.

2. Les ressortissants italiens ayant été au bénéfice d'une assurance complémentaire au sens de l'alinéa précédent avant le 1er janvier suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, recevront, pour les accidents se produisant à partir dudit 1er janvier, les prestations complètes conformément à la loi fédérale suisse sur l'assurance en cas de maladies et d'accidents. Dans le cas où ils ont été victimes d'un accident avant cette date, la réduction des prestations selon l'article 90 de ladite loi continue d'être appliquée.

Chapitre 3
Allocations familiales

Article 25

Les allocations familiales seront accordées selon les dispositions de la présente Convention à partir du 1er janvier 1963.

SIXIEME PARTIE
Dispositions finales

Article 26

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

3. La Convention sur les assurances sociales entre la Suisse et l'Italie, du 17 octobre 1951, est abrogée à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sous réserve toutefois de son article 14, 2e alinéa et, pour l'application de l'article 23, 5e alinéa de la présente Convention, de son article 5, 4e et 5e alinéas.

Article 27

1. La présente Convention est conclue pour une période d'une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme.

2. En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 14 décembre 1962.

Pour le Conseil fédéral suisse
Saxer

Pour le Gouvernement de la République italienne
G. Lupis

PROTOCOLE FINAL

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie (appelée ci-après « la Convention »), les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

1. La Convention s'applique également aux survivants de ressortissants suisses et italiens, quelle que soit leur nationalité.

2. Sont considérés comme survivants ou enfants au sens de la Convention les personnes désignées comme tels par la législation applicable.

3. Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 2 de la Convention ne s'étend du côté suisse ni aux dispositions concernant l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité facultatives des ressortissants suisses à l'étranger, ni à l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse, ni aux prestations de secours versées à des invalides suisses résidant à l'étranger.

4. La réglementation de l'article 5 de la Convention est applicable à tous les travailleurs, quelle soit leur nationalité, sous réserve de la lettre *f)* dudit article.

5. Lorsqu'en application de l'article 5 de la Convention, un travailleur est soumis à la législation suisse, cela signifie qu'en ce qui concerne sa situation dans les assurances suisses, il est traité comme s'il exerçait son activité en Suisse, à l'exception des cas visés à la lettre *c)*.

6. Sont assimilés aux personnes employées dans des services officiels au sens de l'article 5, lettre *e)*, de la Convention:

i) les employés de nationalité suisse de l'Office national suisse du tourisme qui sont envoyés en Italie;

ii) le corps enseignant suisse des écoles suisses en Italie;

iii) le personnel de nationalité suisse à l'Institut suisse de Rome.

7. Les ressortissants suisses qui ont été affiliés aux assurances sociales italiennes énumérées à l'article premier, premier alinéa, lettre *b)*, de la Convention, et qui reviennent en Suisse, peuvent continuer volontairement ces assurances aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.

8. L'indemnité forfaitaire prévue aux articles 7, lettre *a)*, et 8, lettre *c)*, de la Convention, est égale à la valeur actuelle de la rente due lors de la réalisation de l'événement assuré selon le droit suisse ou à la valeur actuelle de cette rente au moment où l'assuré quitte définitivement la Suisse lorsque ce départ se situe après l'octroi de la rente.

9. Pour l'application des articles 7, lettre *b)*, et 8, lettres *a)* et *d)*, de la Convention, le terme « domicile » est pris dans le sens du code civil suisse selon lequel le domicile est en principe le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir.

10. En ce qui concerne le droit aux rentes extraordinaires, un ressortissant italien qui quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas trois mois chaque année, n'interrompt pas sa résidence en Suisse au sens des articles 7, lettre *b)* et 8, lettre *d)* de la Convention. D'autre part les périodes pendant lesquelles un ressortissant italien résidant en Suisse a été exempté de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses ne compteront pas pour les délais prévus aux articles 7, lettre *b)* et 8, lettre *d)* de la Convention.

11. Les travailleurs frontaliers domiciliés en Suisse qui, avant l'entrée en vigueur de la Convention, ont été exemptés des assurances sociales italiennes conformément au chiffre 2 du Protocole final annexé à la Convention italo-suisse sur les assurances sociales du 17 octobre 1951, continuent d'en être exemptés.

12. Les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été transférées aux assurances sociales italiennes en application des conven-

tions italo-suisses du 4 avril 1949 et du 17 octobre 1951, ne peuvent plus être retransférées à l'assurance suisse. Il ne peut plus découler desdites cotisations aucun droit envers cette assurance.

13. Lorsque les travailleurs italiens ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation nécessaire, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention en matière de sécurité sociale conclue ce jour entre la Suisse et l'Italie, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

FAIT en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Rome, le 14 décembre 1962.

Pour le Conseil fédéral Suisse
SAXER

Pour le Gouvernement de la République italienne
G. LUPIS

DECLARATIONS COMMUNES

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention en matière de sécurité sociale entre l'Italie et la Suisse les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé les déclarations communes suivantes:

1. — *Allocations familiales*

En matière d'allocations familiales la Délégation italienne a fait valoir à plusieurs reprises l'importance que le Gouvernement italien attache également à la reconnaissance du droit aux allocations familiales cantonales aux ressortissants italiens qui travaillent en Suisse et ceci aussi lorsque les membres de leurs familles sont domiciliés hors du territoire de la Confédération helvétique.

La Délégation italienne a en outre attiré l'attention de la Délégation suisse sur la nécessité qu'il y a d'éviter toute discrimination entre travailleurs italiens et suisses dans l'octroi des allocations familiales cantonales et cela tant en ce qui concerne leurs destinataires que le montant des prestations ou tout autre élément influençant leur octroi.

La Délégation suisse a mis en évidence que les autorités fédérales sont intervenues auprès de tous les cantons afin qu'ils octroient lesdites allocations, et qu'actuellement la grande majorité de ces cantons ont procédé à des modifications de leurs lois, modifications en vertu desquelles les allocations familiales prévues par les régimes d'allocations familiales desdits cantons ont déjà été accordées ou le seront incessamment aux ressortissants italiens qui travaillent en Suisse et dont les enfants sont demeurés en Italie.

La Délégation suisse a déclaré en outre que les autorités fédérales étaient prêtes à poursuivre leurs efforts dans le but, d'une part, d'obtenir que les cantons qui n'ont pas encore modifié leur législation dans le sens indiqué plus haut le fassent dans les meilleurs délais possibles et, d'autre part, dans celui d'éviter toute différenciation de traitement entre travailleurs italiens et suisses.

2. — *Assurance-maladie et tuberculose des membres de la famille demeurés en Italie (soins médico-pharmaceutiques selon la législation suisse).*

Durant les négociations la Délégation italienne a soulevé à plusieurs reprises la question de l'assurance-maladie et tuberculose des membres de la famille restés en Italie de travailleurs italiens en Suisse et, au cours de discussions approfondies, a insisté sur l'importance que le Gouvernement italien attache à cette question et sur la nécessité d'aboutir à une solution favorable.

La Délégation suisse, tout en admettant que cette question constituait un problème majeur pour l'Italie, a relevé que l'état actuel de la législation fédérale faisait obstacle à une solution s'accordant à la fois avec les particularités de cette législation et les désirs italiens. Compte tenu toutefois des instances de la Délégation italienne — laquelle ne méconnaît d'ailleurs pas les difficultés auxquelles on se heurte du côté suisse — et de la valeur que l'Italie accorde à ce problème, la Délégation suisse s'engage à l'examiner d'une manière plus approfondie en vue de lui trouver une solution satisfaisante.

Dès lors les deux Délégations ont convenu de se réunir à nouveau au cours des prochains mois pour reprendre l'examen de cette question.

Entre-temps, dans le désir d'éviter de retarder l'entrée en vigueur de la Convention et l'octroi des avantages qui en découlent, les deux Délégations ont décidé de signer la Convention et de mettre ainsi un terme aux pourparlers pour ce qui concerne les autres points à l'ordre du jour.

Rome, le 14 décembre 1962

Pour le Conseil fédéral suisse
SAXER

Pour le Gouvernement de la République italienne
G. LUPIS

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1782.

Inclusione dell'abitato di Ciglié, in provincia di Cuneo, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 19 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nel voto n. 664, del 18 aprile 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV,

agli abitati indicati nella tabella *E*) allegata alla stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Cigliè, in provincia di Cuneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1963

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1963, n. **1783.**

Inclusione dell'abitato di Sennori, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Cagliari, n. 12331, emesso nell'adunanza del 30 luglio 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Sennori, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1963, n. **1784.**

Assegnazione di centotredici dei centoventi posti di professore di ruolo universitario istituiti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073, con effetto dall'anno accademico 1964-65.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, e, in particolare, l'art. 50, con il quale, fra l'altro, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, centoventi nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Facoltà e gli Istituti di istruzione universitaria, e da destinare per almeno un terzo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegnamenti universitari e allo sviluppo della ricerca scientifica;

Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in rapporto alle esigenze degli studi;

Veduto il proprio decreto 23 luglio 1963, n. 1006, con il quale sono stati già assegnati due dei centoventi nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico 1964-65, con la citata legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1964-65, sono così ripartiti, tra le Facoltà di cui appresso, per i corsi di laurea o diploma e per gli insegnamenti indicati, centotredici posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti con il precitato art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073:

	Numero dei posti
Università di Bari:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
per il corso di laurea in Scienze politiche	1
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di diploma in Statistica . .	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia generale	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Scienze biologiche	1
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale	1
Facoltà di Agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Università di Bologna:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Economia e commercio	1
Facoltà di Magistero:	
per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura inglese	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica	1
Facoltà di Agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
per il corso di laurea	1

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Economia e commercio	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Università di Camerino:	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Chimica	1
Facoltà di Farmacia:	
per il corso di laurea	1
Università di Catania:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Scienze politiche	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Scienze geologiche	1
Università di Ferrara:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Università di Firenze:	
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Economia e commercio	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Chimica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria	1
Facoltà di Agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Università di Genova:	
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
per il corso di laurea in Filosofia	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica	1
Università di Macerata:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Università di Messina:	
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Economia e commercio	2
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Università di Milano:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Scienze geologiche	1
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria	1
Università di Modena:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Matematica	1
Università di Napoli:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
per il raddoppiamento della cattedra di Istituzioni di diritto romano	1
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto costituzionale	1
per il raddoppiamento della cattedra di Economia politica	1
Facoltà di Economia e commercio:	
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto commerciale	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura greca	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica organica	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Scienza delle costruzioni	1
Università di Padova:	
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne	1
per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura italiana	1
Facoltà di Magistero:	
per il corso di laurea in Materie letterarie	1
per il corso di laurea in Pedagogia	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale II	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria meccanica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica	1

	Numero dei posti
Università di Palermo:	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Chimica . . .	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il biennio propedeutico	1
Università di Parma:	
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Economia e commercio	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Pavia:	
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Università di Perugia:	
Facoltà di Scienze politiche:	
per il corso di laurea in Scienze politiche	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
Facoltà di Agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Università di Pisa:	
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il corso di laurea in Lettere	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale II	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il corso di laurea di Ingegneria nucleare	1
Università di Roma:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il raddoppiamento della cattedra di Diritto amministrativo	1
Facoltà di Economia e commercio:	
per il raddoppiamento della cattedra di Matematica finanziaria	1
Facoltà di Lettere e filosofia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Glottologia	1
per il raddoppiamento della cattedra di Geografia	1
Facoltà di Magistero:	
per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere	2
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Clinica medica generale e terapia medica . . .	1
per il raddoppiamento della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
per il raddoppiamento della cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Scienze biologiche	1
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica fisica	1
Facoltà di Farmacia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica	1
Università di Sassari:	
Facoltà di Giurisprudenza:	
per il corso di laurea in Giurisprudenza	1
Facoltà di Agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Università di Siena:	
Facoltà di Farmacia:	
per il corso di laurea	1
Università di Torino:	
Facoltà di Magistero:	
per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
per il corso di laurea	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Matematica . .	1
Facoltà di Agraria:	
per il corso di laurea in Scienze agrarie	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
per il corso di laurea	1
Università di Trieste:	
Facoltà di Magistero:	
per il corso di laurea in Materie letterarie	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
per il corso di laurea in Fisica	1
Facoltà di Ingegneria:	
per il corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica	1
Politecnico di Milano:	
Facoltà di Ingegneria:	
per il raddoppiamento della cattedra di Chimica industriale	1
per il raddoppiamento della cattedra di Idraulica	1
Politecnico di Torino:	
Facoltà di Ingegneria:	
per il raddoppiamento della cattedra di Meccanica applicata alle macchine	1
per il raddoppiamento della cattedra di Geometria	1

	Numero dei posti
Istituto universitario orientale di Napoli:	
per il corso di laurea in Lingue e civiltà orientali	1
Istituto universitario navale di Napoli:	
Facoltà di Economia marittima:	
per il corso di laurea in Scienze economico-marittime	1
Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:	
Facoltà di Economia e commercio:	
per il corso di laurea in Economia e commercio	1

Art. 2.

I rimanenti cinque posti di professore di ruolo, di cui due da destinarsi al raddoppiamento di cattedre, saranno assegnati con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1785.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « A. Diaz » di Tarvisio (Udine).

N. 1785. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « A. Diaz » di Tarvisio (Udine), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1786.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Stato « Quintino Sella » di Torino.

N. 1786. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Stato « Quintino Sella » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1787.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Battipaglia (Salerno).

N. 1787. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale di Battipaglia (Salerno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 1788.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di oneri dovuti dalla Chiesa parrocchiale dei Santi Francesco Saverio e Mamante, in Bologna.

N. 1788. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 21 marzo 1963, col quale, viene disposto che gli oneri dovuti dalla Chiesa parrocchiale dei Santi Francesco Saverio e Mamante, in Bologna, sul proprio fabbricato, sito in Bologna, via S. Mamolo, 125, e pervenuto alla Chiesa stessa con atto in data 8 settembre 1955, rep. 37557, a rogito notaro Cesare Sassoli, vengano trasferiti su un altro edificio di proprietà della Chiesa anzidetta, sito in Bologna, via S. Mamolo, 139.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 178, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1960-1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 529, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 72, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1960-63;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1962, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 294, con il quale il dott. Antonio Mezzanotte, consigliere di Stato, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la lettera in data 12 ottobre 1963, con la quale il dott. Antonio Mezzanotte ha rassegnato le dimissioni da membro del precitato Consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di procedere alla nomina di altro membro in sostituzione del dott. Antonio Mezzanòtte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Pietro Battara è chiamato a far parte, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in carica per il quadriennio 1960-63, in sostituzione del dott. Antonio Mezzanotte, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Registro n. 15 *Industria e commercio, foglio n.* 86

(10795)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1963.

Norme per la ripartizione fra i Comuni del contributo nelle spese sostenute per l'esecuzione del 10° censimento generale della popolazione e del 4° censimento generale dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1961, n. 1011, concernente le norme per l'esecuzione del 10° censimento generale della popolazione e del 4° censimento generale dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, concernente le norme per il funzionamento dei censimenti generali;

Vista la relazione all'uopo redatta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno e dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 1500 milioni, assegnata dall'art. 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, quale contributo ai Comuni nelle spese concernenti la esecuzione del 10° censimento generale della popolazione e del 4° censimento generale dell'industria e del commercio, comprensive dei compensi dovuti al personale addetto e dei relativi oneri riflessi, viene distribuita in base alle norme seguenti.

I modelli di rilevazione compilati in ciascun Comune saranno ripartiti in gruppi, secondo le quantità indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Al primo gruppo sarà attribuito un compenso fisso complessivo di lire quarantamila; nell'ambito di ciascuno degli altri gruppi sarà attribuito un compenso unitario per modello nella misura anch'essa indicata nella tabella citata, salva l'eventuale riduzione del quindici per cento in relazione alla qualità del lavoro svolto, accertata, con giudizio insindacabile, dell'Istituto centrale di statistica.

Il compenso di cui al comma precedente sarà integrato con un compenso pari a lire cinque per ogni ettaro di superficie del territorio del Comune, alla data del 15 ottobre 1961.

Art. 2.

L'Istituto centrale di statistica provvede a rimettere alle Prefetture, mediante accreditamento sulla rispettiva contabilità speciale presso le locali Sezioni di tesoreria provinciale, l'importo complessivo dei contributi determinati per i Comuni delle singole Province, nonchè una lista dei Comuni con indicato, per ciascuno di essi, l'ammontare del contributo.

Le Prefetture, sulla base della lista fornita dall'Istituto centrale di statistica, devono provvedere a rimettere a ciascun Comune della Provincia, per il tramite della Tesoreria comunale, il contributo ad esso spettante.

I Comuni devono trasmettere alla Prefettura documentato rendiconto circa l'impiego della somma introitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Tabella per il calcolo della componente di contributo relativa al numero dei questionari

Num. d'ordine della classe	CLASSI DI QUESTIONARI		1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA	
			Contributo base della classe	Contributo unitario aggiunto	Contributo base della classe	Contributo unitario aggiunto
1	Fino a	250	40.000	—	40.000	—
2	251	500	40.000	100,992	40.000	85,843
3	501	750	65.248	95,930	61.460	81,540
4	751	1000	89.230	90,868	81.845	77,237
5	1001	2000	111.947	85,806	101.154	72,935
6	2001	3000	197.753	80,744	174.089	68,632
7	3001	5000	278.497	75,682	242.721	64,329
8	5001	10000	429.861	70,620	371.379	60,027
9	10001	15000	782.961	65,558	671.514	55,724
10	15001	20000	1.110.751	60,496	950.134	51,421
11	20001	25000	1.413.231	55,434	1.207.239	47,118
12	25001	30000	1.690.401	50,372	1.442.829	42,816
13	30001	50000	1.942.261	45,310	1.656.909	38,513
14	50001	70000	2.848.461	40,248	2.427.169	34,210
15	70001	100000	3.653.421	35,186	3.111.369	29,908
16	100001	250000	4.709.001	30,124	—	—
17	250001	500000	9.227.601	25,062	—	—
18	oltre	500000	15.493.101	20,000	—	—

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LEONE

(10847)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1963.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione di giovani lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che prevede la istituzione presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di un « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione di giovani lavoratori »;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1960, con il quale si è provveduto, per trascorso biennio, alla ricostituzione del Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione di giovani lavoratori;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Domenico Campanella, membro supplente del predetto Comitato, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Walter Tulli è nominato membro supplente del Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione di giovani lavoratori, in sostituzione del dott. Domenico Campanella, chiamato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(10788)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10794)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Salone delle macchine per i movimenti di terra e per l'edilizia rurale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figurano nel « I Salone delle macchine per i movimenti di terra e per l'edilizia rurale » che avrà luogo a Verona dal 16 al 20 gennaio 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 dicembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(10897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11934 in data 3 novembre 1963, il prof. [illegible]enzo Cappelli e il sig. Quinto Versapi sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Forlì.

(10172)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Zeri (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.881.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10641)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Podenzana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.211.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19642)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Milazzo (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.242.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legis'ativo luogo tenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10643)

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.845.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10645)

Autorizzazione al comune di Galzignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Galzignano (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.779.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10647)

Autorizzazione al comune di Casale di Scodosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Casale di Scodosia (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10648)

Autorizzazione al comune di Candiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Candiana (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.947.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10649)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Polverara (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.125.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10679)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Urbana (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.440.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10682)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.454.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10685)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di San Basile (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.859.505 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10687)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 542.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5758 della *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 6 dicembre 1963.

(11005)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Castelpagano

Con decreto provveditoriale n. 59246 in data 16 novembre 1963, è stato approvato, con stralcio dell'area destinata a pubblico mattatoio, il piano di zona del comune di Castelpagano, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(10291)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T. - Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1963, i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio, commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 novembre 1963 al 26 marzo 1964.

(10288)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1963, la gestione commissariale della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, è stata prorogata fino al 28 febbraio 1964.

Dal 20 novembre 1963 il dott. Armando Morciano è stato nominato commissario governativo della Cooperativa predetta in sostituzione del prof. Gennaro Torre.

(10287)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un reliquato di bonifica in comune di Brindisi

Con decreto interministeriale 26 giugno 1963, n. 1665, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato due appezzamenti di terreno riportati nel catasto del comune di Brindisi al foglio n. 59, partita 1212, particella 7, della estensione di Ha. 1.02.54, e al foglio 59, partita 11580, particella 56, della estensione di ettari 0.14.55, siti in località Fiume Grande, a suo tempo espropriati per l'esecuzione di opere nella bonifica dell'Agro brindisino.

(10290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 16 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,41	622,45	622,42	622,415	622,42	622,42	622,40	622,42	622,42
$ Can.	576,44	576,50	576,40	576,50	576,30	576,40	576,40	576,50	576,40	576,25
Fr. Sv.	144,24	144,23	144,26	144,25	144,25	144,25	144,235	144,22	144,25	144,23
Kr. D.	90,22	90,20	90,24	90,225	90,12	90,21	90,9125	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	86,98	86,96	87,01	86,98	86,95	86,97	86,99	86,98	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,83	119,81	119,85	119,825	119,75	119,82	119,82	119,82	119,82	119,80
Fol.	172,77	172,83	172,82	172,825	172,75	172,85	172,81	172,82	172,85	172,80
Fr. B.	12,49	12,495	12,4975	12,4975	12,49	12,49	12,4965	12,47	12,49	12,495
Franco francese	127,01	127,02	127,045	127,025	127,02	127,02	127,025	127 —	127,02	127 —
Lst.	1740,63	1740,75	1740,65	1740,775	1740,50	1740,70	1740,75	1740,70	1740,72	1740,70
Dm. occ.	156,68	156,66	156,69	156,675	156,65	156,67	156,67	156,67	156,67	156,67
Scell. Austr.	24,30	24,10	24,10	24,10375	24,05	24,10	24,099	24,08	24,10	24,10
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,72	21,70	21,72	21,7075	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 16 dicembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,80
Redimibile 3,50 % 1934	91,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,42
1 Dollaro canadese	576,45
1 Franco svizzero	144,242
1 Corona danese	90,219
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	119,822
1 Fiorino olandese	172,817
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1740,762
1 Marco germanico	156,672
1 Scellino austriaco	24,101
1 Escudo Port.	21,714

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1963, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 32, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

D'Angelo dott. Nunzio, ispettore generale.

Membri:

Schiavetti dott. Renato, direttore di sezione;
Pazienza dott. Francesco, direttore di sezione;
Torrisi dott. Concetto, direttore di sezione;
Vitucci dott. Giovanni, direttore di sezione;
Alpestri ing. dott. Carlo, ispettore principale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, membro aggiunto per la prova di idoneità tecnica.

Segretario:

Amoroso dott. Biagio, consigliere di 1ª classe.

(10905)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7 - luglio 1963, è stato pubblicato il disposto del decreto 24 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1963, registro n. 6 Sanità, foglio n. 311, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina il vincitore del concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(10805)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 7, luglio 1963, è stato pubblicato il disposto del decreto 27 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1963, registro n. 6 Sanità, foglio n. 254, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina i vincitori del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(10806)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 4 dicembre 1963, pubblica il decreto ministeriale 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1963, registro n. 32, foglio n. 329, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1962.

(10987)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a sedici tenenti in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, indetto con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1963.

Nel foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 82, in data 9 ottobre 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 3 luglio 1963 (registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1963, registro n. 76 Difesa-Marina, foglio n. 137), dei candidati risultati idonei nel concorso per esami per la nomina di sedici tenenti in servizio permanente effettivo, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 4 febbraio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 21 febbraio 1963.

(10977)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.